



Comune di Valenza

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER I SERVIZI ARMATI
DEGLI APPARTENENTI
ALLA POLIZIA MUNICIPALE**

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 119 del 28 luglio 1989, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 02.09.1989 al giorno 16.09.1989, divenuta esecutiva il giorno 12.09.1989

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 19.09.1989 al 03.10.1989

Data di entrata in vigore: 04.10.1989

Deliberazione di modifica di Consiglio Comunale n. 110 del 19 novembre 1993, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 03.12.1993 al giorno 17.12.1993, divenuta esecutiva il giorno 13.12.1993

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 13.01.1994 al 27.01.1994

Data di entrata in vigore: 28.01.1994

ART. 1.

Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del D. M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi in armi degli appartenenti alla Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi armati possono essere eseguiti comunque solo dagli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.

ART. 2.

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale equivale al numero delle unità dell'organico per le quali sia previsto il possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5% o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto.

ART. 3.

Tipo delle armi in dotazione

Le caratteristiche delle armi da fuoco per la dotazione della Polizia Municipale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18 aprile

1975, n. 110, e successive modificazioni, sono determinate nel modo seguente:

Servizi generali e particolari;

-personale maschile e femminile: pistola semi automatica o a rotazione cal. 7.65 o cal. 38 S o 357 Magnum, nonché cal. 9 lungo e corto e tutti i tipi di armi iscritte sul catalogo nazionale delle armi comuni da

Servizi di polizia rurale:

-arma tipo fucile cal. 12 o cal. 20;

Art. 4

Guardia d'Onore

Per i servizi di Guardia d'Onore, gli appartenenti alla P.M., secondo i casi, portano la sciabola. La dotazione complessiva della sciabola, da utilizzarsi a tal fine ed in parata, è fissata nel nr. di 6.

Il porto della sciabola per servizi di Guardia d'Onore e in parata non è subordinato al possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza in forza della deroga contenuta nell'art. 77 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.. In tal caso, tuttavia, l'assegnazione non potrà avere carattere permanente.

ART. 5.

Servizi armati e modalità di assegnazione dell'arma

Gli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed impiegati continuativamente in attività di istituto svolgono servizio con armi di norma assegnabili in via continuativa per periodi di un anno.

L'addetto si intende impiegato continuativamente in attività di istituto allorché non sia distaccato in servizi estranei per periodi superiori a sette giorni consecutivi, nel qual caso l'assegnazione dell'arma dovrà essere eseguita di volta in volta o con continuità limitata ai periodi di impiego ininterrotto in attività di istituto.

L'assegnazione in via continuativa dovrà in ogni caso essere disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 6, n. 3, del D. M. 4 marzo 1986, n. 145.

Del provvedimento dovrà farsi menzione nel tesserino di identificazione o in altro documento che l'addetto dovrà portare sempre con sé.

Il Sindaco provvede annualmente alla revisione del provvedimento di assegnazione in via continuativa, dandone comunicazione al Prefetto.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa o per più giorni consente il porto della medesima anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale, nonché - per collegamento - dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del Comune di appartenenza, e viceversa.

ART. 6.

Modalità e casi di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D. M. 4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti ai servizi interni sono esonerati dall'obbligo del porto solo durante l'espletamento di funzioni al di fuori del diretto contatto con il pubblico.

Gli addetti autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi hanno di norma facoltà di astenersi dal porto dell'arma, salvo nei casi di espletamento di attività ordinaria di P. G., di impiego in funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 7 del D. M. 4 marzo 1987, n. 145 ovvero, in assenza di altre direttive del Sindaco a carattere permanente, di diversa disposizione del Comandante di Polizia Municipale.

Il Comandante della Polizia Municipale, ancorché in uniforme, porta l'arma esclusivamente nei casi in cui ne ravvisi la necessità e può disporre in modo analogo per gli ufficiali dipendenti.

Non possono portarsi in servizio armi diverse da quelle in dotazione ed in difformità dalle assegnazioni.

ART. 7.

Tenuta e custodia

Le armi da fuoco ed il relativo munizionamento, in dotazione alla Polizia Municipale non assegnate in via continuativa ai singoli addetti sono custodite, fino al numero massimo di quindici pistole e duemila cartucce, distintamente in un apposito armadio blindato ubicato nella sede del Comando.

Qualsiasi eccedenza occasionalmente derivante dalla vacanza di posti ovvero da riduzioni delle assegnazioni in via continuativa dovrà essere immediatamente affidata in temporaneo deposito alla Questura, fino al ripristino delle condizioni che ne legittimino nuovamente la detenzione da parte della Polizia Municipale in assenza di armeria.

Le sciabole per i servizi d'onore sono custodite unitamente alle armi da fuoco.

Si osservano in ogni caso ed in quanto applicabili le disposizioni di cui al Capo III del D. M. 4 marzo 1987, n. 145, cui si rinvia integralmente.

ART. 8.

Consegnatario delle armi

Il consegnatario della dotazione delle armi è designato dal Sindaco, su proposta del Comandante della Polizia Municipale.

In caso di assunzione di tale funzione da parte del Comandante stesso, dovrà contestualmente designarsi un sub-consegnatario autorizzato a sostituirlo in qualsiasi caso di assenza o di impedimento.

ART. 9.

Doveri del consegnatario di armeria

Il consegnatario ed il sub-consegnatario di armeria curano con la massima diligenza, in relazione a quanto previsto dal D. M. 4 marzo 1987, n. 145:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri, della documentazione e delle chiavi;
- b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni in armeria.

Essi collaborano con il responsabile del Corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Le armi sono conservate prive di fondina.

Il consegnatario cura inoltre i seguenti adempimenti burocratici:

- a) predisposizione del provvedimento del Sindaco per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto;

b) istruzione e predisposizione del provvedimento del Sindaco per l'assegnazione delle armi in via continuativa, la revisione *annuale*, la comunicazione al Prefetto, l'annotazione sul tesserino di identificazione o il rilascio di copia del provvedimento di assegnazione ai singoli assegnatari;

c) predisposizione dei provvedimenti e delle comunicazioni del Sindaco al Prefetto per servizi fuori dell'ambito territoriale, per soccorso o in supporto;

d) predisposizione dei provvedimenti per la esecuzione di corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e delle relative comunicazioni al Prefetto;

e) predisposizione della comunicazione del Sindaco al Questore per l'autorizzazione al porto delle armi in campi di tiro al di fuori del territorio comunale.

ART. 10.

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma assegnata di volta in volta è prelevata all'inizio del servizio e versata al consegnatario al termine del servizio stesso.

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata presso il consegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento del Sindaco di assegnazione in via continuativa ed è versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute meno le condizioni per l'assegnazione stessa.

Le armi debbono essere consegnate e versate scariche.

ART. 11.

Doveri dell'assegnatario

L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma, deve:

a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;

- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- d) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma, in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria od altrui.

A tal fine, dovrà in particolare:

- 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei che tra colleghi;
- 2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché - a doppio controllo - risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- 3) caricare e scaricare l'arma, nella sede del Comando, solo nel luogo appositamente designato dal cartello ZONA CARICAMENTO E SCARICAMENTO ARMI, avendo cura di rivolgerla verso il bersaglio raffigurato da cerchi concentrici e di accertare preventivamente l'assenza di persone su tale direttrice. In caso di necessità di provvedervi in luogo diverso dal Comando, evitare altresì di porsi di fronte a superfici piane o dure;
- 4) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori della portata dei minori;
- 5) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 6) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- 7) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 8) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

ART. 12.

Il presente Regolamento viene comunicato al Prefetto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. M. 4 marzo 1987, n. 145, ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65.